



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 759 final

2025/0390 (APP)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea

{SWD(2025) 407 final} - {SWD(2025) 408 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è intesa a modificare la legislazione vigente del Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA). La presente decisione del Consiglio sostituisce e abroga le disposizioni della decisione 2003/76/CE del Consiglio¹, modificata dalla decisione (UE) 2018/599² del Consiglio, e dalla decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio³. Stabilirà le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37⁴ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta tiene conto delle osservazioni riportate nella valutazione ex ante che l'accompagna, come pure delle osservazioni formulate dai gruppi consultivi del carbone e dell'acciaio e dagli Stati membri rappresentati nel comitato del carbone e dell'acciaio.

La proposta mira a semplificare e accelerare gli investimenti nell'ambito dell'FRCA, anche aumentandone l'attrattiva e continuando a utilizzare la parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("patrimonio") per finanziare due inviti semestrali a presentare progetti di ricerca e innovazione nel periodo 2027-2030 al fine di rafforzarne l'impatto.

A tal fine è necessaria una riforma dell'FRCA perché le disposizioni della decisione di modifica (UE) 2021/1208 del Consiglio che consente l'uso di parte del patrimonio per inviti specifici, scadranno alla fine del 2027.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fa parte di un pacchetto legislativo volto alla revisione dell'FRCA e del suo programma di ricerca. Il pacchetto sarà suddiviso in due nuove proposte di decisioni del Consiglio: una che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 e l'altra che stabilisce gli orientamenti finanziari e tecnici pluriennali per la gestione del patrimonio.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La bussola per la competitività dell'UE⁵, presentata dalla Commissione a gennaio 2025, stabilisce una nuova tabella di marcia per i prossimi anni relativa alle misure volte a stimolare il dinamismo e la crescita economica dell'Europa, ponendo la competitività industriale e la

¹ Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj)).

² Decisione (UE) 2018/599 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/599/oj>).

³ Decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio, del 19 luglio 2021, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1208/oj>).

⁴ Protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 327).

⁵ COM(2025) 30 final.

decarbonizzazione tra le esigenze trasformatrici, così come indicato nella relazione Draghi. Insieme alla necessità di colmare il deficit di innovazione, ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza, la decarbonizzazione è considerata un potente motore di crescita, da integrarsi con le politiche industriali, economiche, commerciali e di concorrenza.

Successivamente, il 26 febbraio 2025, la Commissione ha presentato una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione, ossia il patto per l'industria pulita⁶. La tabella di marcia mira ad accompagnare l'Europa nella transizione verso un'economia decarbonizzata entro il 2050 e a instaurare un quadro che sostenga l'industria europea con giustificazioni economiche più solide a favore di investimenti a impatto climatico zero nelle industrie ad alta intensità energetica e nelle tecnologie pulite. Il patto per l'industria pulita stabilisce misure concrete a tal fine e menziona l'acciaio tra i prodotti industriali per i quali la domanda può essere plasmata in modo significativo mediante gli appalti privati. Il patto per l'industria pulita fa inoltre riferimento all'attuazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette⁷ del 2024, che mira a rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette in Europa, e al Green Deal europeo⁸, contenente l'impegno a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Il patto per l'industria pulita è stato accompagnato da un piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili⁹ volto a rafforzare l'Unione dell'energia e a proporre azioni volte a garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei.

Inoltre il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia¹⁰, pubblicato dalla Commissione europea il 19 marzo 2025, mira a sostenere una produzione siderurgica sostenibile e competitiva per l'Unione europea. Nell'ambito dell'attenzione rivolta alla riduzione dei rischi nel quadro dei progetti di decarbonizzazione attraverso mercati guida e il sostegno pubblico, il piano sottolinea il ruolo dell'FRCA nel fornire finanziamenti importanti al settore siderurgico nella fase di innovazione per sostenere la transizione verso l'acciaio pulito. Ha inoltre già annunciato una riforma generale del Fondo di ricerca carbone e acciaio volta a semplificare e accelerare gli investimenti nella ricerca siderurgica, compresa la ricerca sulle applicazioni nel settore della difesa.

Infine il regolamento relativo al metano¹¹, adottato nel 2024, mira a ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia e introduce obblighi di comunicazione e mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere di carbone.

La bussola per la competitività ha evidenziato la necessità di misure per la decarbonizzazione, da integrare con azioni relative a una serie di attivatori trasversali, ad esempio semplificando il contesto normativo, riducendo gli oneri e favorendo la rapidità e la flessibilità. Ciò si collega anche alla più ampia discussione sulla semplificazione del complesso panorama dei programmi di finanziamento dell'UE per migliorarne l'efficacia e l'incisività. Nel contesto della

⁶ COM(2025) 85.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

⁸ COM(2019) 640 final.

⁹ COM(2025)/79 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia" (COM(2025) 125 final).

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj>).

proposta della Commissione del 16 luglio 2025 relativa a un quadro finanziario pluriennale ambizioso e dinamico, si pone l'accento su una maggiore flessibilità, su programmi finanziari più semplici, razionalizzati e armonizzati e sull'impulso della competitività.

I recenti sviluppi politici sopra delineati sono coerenti con gli obiettivi del programma di ricerca dell'FRCA volto a sostenere i settori del carbone e dell'acciaio nella transizione. È necessario che il programma di ricerca dell'FRCA sia adattato di conseguenza e che consenta gli investimenti necessari per accelerare la decarbonizzazione dei due settori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 2, primo comma, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le modifiche dell'FRCA proposte si possono effettuare solo a livello di UE attraverso la revisione della normativa vigente.

- **Proporzionalità**

La proposta è necessaria per stabilire le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Visto l'articolo 2, primo comma, del protocollo n. 37, la presente decisione del Consiglio è adottata dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sui risultati della valutazione ex ante, che effettua un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca dell'FRCA per il periodo 2021-2024 e sulle relazioni dei gruppi tecnici per gli anni 2022 e 2023.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi dell'FRCA sono stati coinvolti in diverse riunioni ad hoc, in riunioni specifiche del gruppo consultivo (gruppo consultivo del carbone e gruppo consultivo dell'acciaio), ad esempio nelle riunioni congiunte del 19 settembre 2025 e del 12 maggio 2025, e in riunioni del comitato del carbone e dell'acciaio (COSCO), da ultimo il 23 settembre 2025. Il 19 giugno 2025 si è inoltre svolto un evento specifico di consultazione pubblica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il monitoraggio del periodo di programmazione 2021-2024 del programma di ricerca dell'FRCA nell'ambito della valutazione ex ante, effettuato in cooperazione con l'Agenzia esecutiva per la ricerca, unitamente alle consultazioni dei portatori di interessi, ha garantito le perizie necessarie.

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria una valutazione d'impatto per la proposta di revisione.

La presente decisione del Consiglio riguarda una modifica di una normativa preesistente basata sul protocollo n. 37 e il suo impatto è limitato. In tali casi il pacchetto di strumenti per legiferare meglio¹² precisa che non è necessaria una valutazione d'impatto. Inoltre il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia del 19 marzo 2025 ha annunciato una proposta di riforma dell'FRCA per lo stesso anno e ha già definito, sulla base dell'analisi condotta per il piano d'azione, il principale orientamento politico della riforma: "semplificare e accelerare ulteriormente gli investimenti nella ricerca siderurgica, compresa la ricerca sulle applicazioni nel settore della difesa." In ogni caso la revisione proposta è comunque sostenuta dall'analisi di una valutazione ex ante, come stabilito all'articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta si basa sui risultati dell'analisi ex ante che accompagna la proposta e include considerazioni sul modo in cui semplificare e accelerare il sostegno offerto dal programma di ricerca dell'FRCA, comprese le modalità volte ad aumentare la flessibilità e la prevedibilità per i potenziali richiedenti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non crea alcuna nuova passività da iscrivere al bilancio generale nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Alla fine del 2027 sarà effettuato un monitoraggio e una valutazione dell'attuazione del programma di ricerca dell'FRCA.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente decisione del Consiglio stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37.

La presente decisione del Consiglio stabilisce le misure necessarie per utilizzare il patrimonio restante non assegnato della CECA in liquidazione, attualmente stimato per la fine del 2026 in 647 milioni di EUR¹³ più eventuali fondi rimanenti non impegnati di precedenti inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di ricerca dell'FRCA, tramite quattro inviti annuali a presentare progetti di ricerca e innovazione previsti nei programmi di lavoro semestrali per gli anni 2027-2028 e 2029-2030. La presente decisione aumenta la dotazione finanziaria del programma di ricerca a 200 milioni di EUR all'anno per accelerare gli

¹² Cfr. Tool #7 della Commissione europea [Better Regulation toolbox](#).

¹³ Stima basata sul valore di mercato al 31 agosto 2025.

investimenti in R&I nei settori interessati e ampliare la gamma dei soggetti coinvolti. L'aumento del bilancio consente di innalzare i tassi di finanziamento, allineandoli ai programmi di finanziamento della ricerca dell'UE, mediante la parallela decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari e tecnici pluriennali consentendo una maggiore partecipazione dei soggetti pubblici e del mondo accademico. In tal modo gli investimenti e i risultati della ricerca industriale saranno sostenuti in modo più efficace.

La ripartizione dei finanziamenti tra ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE del Consiglio continuerà ad essere applicata dalla Commissione nell'attuazione del programma di ricerca dell'FRCA. Potrà tuttavia essere modificata nell'ultimo anno di attuazione del programma di lavoro se risulterà necessario per consentire il pieno utilizzo del patrimonio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è scaduto il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite alla Comunità europea il 24 luglio 2002.
- (2) In conformità del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("protocollo"), il valore netto delle attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio ("patrimonio") e denominato "CECA in liquidazione" e, a liquidazione conclusa, "patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
- (3) Il protocollo dispone inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.
- (4) Il 1° febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE², con cui ha stabilito le regole di attuazione del protocollo.

¹ GU C, , , ELI: .

² Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj)).

- (5) A causa dei bassi tassi di interesse, già da alcuni anni il valore delle entrate prodotte da destinare al finanziamento di progetti di ricerca correlati al carbone e all'acciaio è in rapida diminuzione e il patrimonio non genera entrate sufficienti a finanziare l'attuale dotazione annuale dell'FRCA di 111 milioni di EUR per gli inviti a presentare proposte, stabilita nella decisione 2003/76/CE. Di conseguenza, nel 2024 e nel 2025 gli inviti a presentare proposte sono stati finanziati interamente dalla vendita di parti del patrimonio, poiché nel 2022 e nel 2023 si erano registrate perdite. Per il 2026, e probabilmente per gli anni successivi, i profitti realizzati copriranno parte della dotazione annuale, ma presumibilmente non saranno sufficienti per un programma di lavoro significativo.
- (6) Nell'intento di rafforzare la competitività del settore siderurgico dell'Unione e salvaguardarne il futuro, con il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia³, pubblicato il 19 marzo 2025, la Commissione si è impegnata a semplificare e accelerare ulteriormente gli investimenti nella ricerca in tale settore.
- (7) La transizione energetica che punta all'abbandono delle fonti energetiche fossili, in particolare del carbone, rappresenta attualmente una sfida, anche per quanto riguarda la necessità di garantire una transizione giusta, soprattutto per le industrie e i lavoratori delle regioni che dal carbone dipendono. Altre sfide riguardano la riduzione delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone e il contributo all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (8) Si prevede che a partire da agosto 2027 la CECA in liquidazione non avrà né passività né crediti: la liquidazione sarà quindi conclusa.
- (9) La vendita di parte della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio è possibile in quanto il Fondo non registra passività.
- (10) Considerati i cambiamenti finanziari combinati alle considerazioni politiche, il programma di ricerca dovrebbe essere dimensionato in modo tale che il patrimonio del Fondo possa essere usato ed eseguito correttamente conformemente agli obiettivi del protocollo e ai principi di sana gestione finanziaria. La massa critica per le dimensioni del programma di ricerca che è necessario garantire non può essere conseguita utilizzando solo le entrate o una parte limitata del patrimonio restante del Fondo. Gli importi necessari per il programma di ricerca imporranno l'uso di tutto il patrimonio dell'FRCA. Dovrebbe pertanto essere possibile usare il patrimonio restante dell'FRCA per fornire un sostegno significativo a progetti validi di ricerca collaborativa che presentano la massa critica necessaria per creare valore aggiunto dell'Unione, in particolare nei settori del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca dell'Unione.
- (11) La comunicazione sul patto per l'industria pulita⁵ e il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia supportano la giustificazione economica di effettuare

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia" (COM(2025) 125 final).

⁴ Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj>).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione", (COM(2025) 85 final).

nell'Unione ingenti investimenti nei prossimi anni, anche nell'industria siderurgica. Con questo incentivo politico, il Fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbe contribuire a una transizione rapida finanziando la corrispondente parte delle grandi attività di ricerca necessarie.

- (12) Dagli inviti a presentare proposte del 2027, del 2028 e del 2029, per un importo annuo di 200 milioni di EUR, e del 2030, per un importo equivalente al patrimonio rimanente non assegnato disponibile, è attesa una mobilitazione degli investimenti privati che permetta di rafforzare la competitività e accelerare la trasformazione industriale dei settori carbonifero e siderurgico verso la transizione verde e la decarbonizzazione. È pertanto opportuno stabilire congrue dotazioni annuali per consentire tali inviti.
- (13) Al fine di assegnare integralmente le entrate nette provenienti dagli investimenti e di facilitare l'aumento da 111 milioni di EUR a 200 milioni di EUR della dotazione per il 2027, è opportuno ridurre i tempi di assegnazione, coprendo quella dell'anno $n+1$ con il bilancio patrimoniale dell'anno n per i bilanci chiusi degli esercizi 2026, 2027, 2028 e 2029, mantenendo nel contempo le dotazioni annuali già stabilite dalla decisione 2003/76/CE.
- (14) Entrambi i settori sono favorevoli all'attuale ripartizione delle dotazioni di bilancio tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio, nelle rispettive percentuali del 27,2 % e del 72,8 %, che rimane adeguata in considerazione delle rispettive esigenze e capacità di assorbimento.
- (15) Per poter rispondere alle eventuali esigenze di finanziamento della ricerca nel settore del carbone o in quello dell'acciaio in caso di assorbimento insufficiente da parte dell'altro settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti che modificano la presente decisione cambiando nel 2030, se necessario, la percentuale di finanziamento assegnata alla ricerca relativa al carbone e la percentuale assegnata a quella relativa all'acciaio per consentire il pieno utilizzo del patrimonio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (16) È pertanto opportuno sostituire la decisione 2003/76/CE. È tuttavia opportuno che l'articolo 1 di detta decisione continui ad applicarsi fino a liquidazione della CECA conclusa e al completamento delle operazioni finanziarie della CECA in liquidazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è incaricata di stabilire le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

La Commissione è incaricata di gestire le operazioni finanziarie della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio ("patrimonio").

Articolo 2

1. La Commissione gestisce il patrimonio in modo da mantenere una dotazione annuale di 200 milioni di EUR per gli anni 2027, 2028 e 2029 per finanziare la ricerca nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. Il patrimonio restante non assegnato confluisce in una dotazione per l'anno 2030 d'importo pari al valore di mercato di tale patrimonio al momento del trasferimento al Fondo di ricerca carbone e acciaio, tenendo conto delle condizioni di mercato. Tale dotazione è usata per finanziare la ricerca nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio in detto anno e in quelli successivi.

2. Le attività di ricerca sono focalizzate sulle tecnologie volte alla produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e su progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate, in conformità dei regolamenti (UE) 2021/523⁷, (UE) 2021/1056⁸ e (UE) 2021/1229⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

3. La dotazione annuale di cui al paragrafo 1 è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e dall'importo in contanti generato dalla vendita di parte del patrimonio.

Articolo 3

1. Le operazioni di investimento e di gestione patrimoniale a norma dell'articolo 2 formano oggetto, ogni anno e distintamente dalle altre operazioni finanziarie dell'Unione, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Tali documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri di controllo e di discarico definiti nel TFUE e nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 4

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti previsti all'articolo 2 e gli importi in contanti generati dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione. A tali entrate e importi in contanti è assegnata una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento di progetti di ricerca nei settori correlati all'industria del

⁷ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj>).

carbone e dell'acciaio non contemplati dai programmi quadro di ricerca. Essi costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2. Le entrate e gli importi in contanti di cui al paragrafo 1 sono ripartiti tra i programmi di lavoro nella misura del 27,2 % assegnato alla ricerca relativa al carbone e del 72,8 % assegnato alla ricerca relativa all'acciaio.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 che modificano la presente decisione cambiando nel 2030, se necessario, la percentuale di finanziamento assegnata alla ricerca relativa al carbone e la percentuale assegnata a quella relativa all'acciaio, previste al primo comma, per consentire il pieno utilizzo del patrimonio.

3. Le entrate e gli importi in contanti assegnati a norma del paragrafo 1 e ancora disponibili al 31 dicembre di un dato anno, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo.

4. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Articolo 5

Le entrate e gli importi in contanti disponibili per finanziare progetti di ricerca nell'anno n+1 figurano nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n, e, a liquidazione conclusa, nel bilancio del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, fino all'assegnazione del patrimonio restante nel 2029 per il 2030.

Articolo 6

Le spese amministrative derivanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 7

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

La decisione 2003/76/CE è abrogata.

L'articolo 1 della decisione 2003/76/CE continua tuttavia ad applicarsi per le operazioni di finanziarie della CECA in liquidazione fino a liquidazione conclusa.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	4
1.3.4.	Indicatori di prestazione	4
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	5
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	5
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	5
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	6
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	7
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	7
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	7
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	8
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	8
2.	MISURE DI GESTIONE	9
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	9
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	9
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	9
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	10
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	11
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	11
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	13

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	13
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti	14
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi	14
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	14
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	19
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	21
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	21
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	21
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	21
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	21
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	21
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne	22
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	22
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali	23
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	23
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	23
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	23
4.	DIMENSIONI DIGITALI	24
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	24
4.2.	Dati.....	24
4.3.	Soluzioni digitali	24
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	24
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	24

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che abroga la decisione 2003/76/CE

1.2. Settore/settori interessati

Ricerca e innovazione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è un programma di finanziamento dell'UE che sostiene i progetti di ricerca nei settori carbonifero e siderurgico, cofinanziandovi mediante sovvenzioni progetti di ricerca e innovazione.

Nell'attuale base giuridica il Fondo sostiene progetti presso università, centri di ricerca e imprese private. Le attività di ricerca dell'FRCA sono focalizzate sulle tecnologie volte alla produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e su progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture.

Obiettivi della riforma

La riforma proposta mira a semplificare e migliorare il funzionamento dell'FRCA, rendendolo più accessibile e attraente per l'industria, comprese le PMI, i centri di ricerca e il mondo accademico. La revisione delle condizioni degli inviti aiuta a ridurre i rischi di investimento per l'industria. Gli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e competitività stabiliti nella bussola per la competitività e nel patto per l'industria pulita (unitamente alla specifica attuazione settoriale mirata delineata nel piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia) e nelle altre iniziative di sostegno pertinenti volte alla transizione dei settori del carbone e dell'acciaio, possono essere conseguiti solo se il capitale privato è sostenuto da un quadro coerente e coordinato di finanziamenti pubblici.

1.3.2. Obiettivi specifici

Secondo la proposta di riforma dell'FRCA, il programma di ricerca ha l'obiettivo di sostenere la ricerca collaborativa nei settori carbonifero e siderurgico, compresa la ricerca sugli aspetti del duplice uso. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita, contribuendo agli obiettivi della neutralità climatica in Europa e rafforzando l'autonomia strategica dell'UE lungo la catena del valore dell'acciaio. Fornisce sostegno a progetti di ricerca volti a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate. Il programma di ricerca mira inoltre a promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca per migliorarne la pertinenza al mercato e sostenerne il potenziale di diffusione su larga scala. Il programma di ricerca mira a essere coerente

con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

L'incidenza prevista della riforma è la seguente:

- l'aumento delle dotazioni annuali consentirebbe progetti di ricerca più ambiziosi, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici entro il 2050, mantenendo nel contempo la competitività;
- la riforma consentirebbe di attuare i tassi di finanziamento riveduti rispondendo alle raccomandazioni dei portatori di interessi, in particolare quelle delle imprese private, delle università e dei centri di ricerca, e contribuendo ad attrarre maggiori investimenti e una più ampia partecipazione al programma dell'FRCA;
- la razionalizzazione degli obiettivi di ricerca, adattati meglio alle realtà attuali cui devono far fronte i settori carbonifero e siderurgico, contribuirebbe a massimizzare l'impatto del programma. La riforma proposta introduce l'obbligo di svolgere attività di diffusione e commercializzazione in Europa, affinché i progetti di ricerca e innovazione producano il massimo effetto sulla competitività dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

L'attuazione del programma dell'FRCA è attualmente monitorata dall'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), che è responsabile dell'esecuzione del programma, in collaborazione con la direzione generale Ricerca & innovazione (DG RTD) della Commissione, e riferisce alla Commissione in merito al suo stato di attuazione. Fatta salva l'imminente analisi costi-benefici della delega dei compiti di esecuzione alle agenzie esecutive, nell'ambito del futuro QFP la DG RTD prevede di delegare tale compito a un'agenzia esecutiva. Nell'ambito di tale impegno saranno necessarie riunioni periodiche di coordinamento e relazioni annuali, da cui si otterranno riscontri strutturati sul modo in cui i progetti finanziati contribuiscono agli obiettivi strategici dell'UE di più ampio respiro. Le relazioni forniranno inoltre informazioni sull'attrattiva del programma, comunicando dati sull'evoluzione del numero di proposte. Discussioni periodiche con il comitato consultivo e il comitato per il carbone e l'acciaio contribuiranno inoltre a valutare in che modo la riforma dell'FRCA risponda alle esigenze di R&I e alle raccomandazioni formulate dai portatori di interessi.

I progressi tecnici di portafogli di progetti specifici nell'ambito dell'FRCA continueranno a essere monitorati dai gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio ("gruppi tecnici"), che comprendono un gruppo per il carbone e cinque per l'acciaio e sono composti da esperti di alto livello di chiara fama, dotati di notevole esperienza nel rispettivo sottosettore. Informazioni sui gruppi tecnici, compresi composizione, ordini del giorno delle riunioni e altro, sono rese pubbliche nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. La gestione dei gruppi tematici è attualmente affidata alla REA, come stabilito nel memorandum d'intesa tra la REA e la DG RTD.

I gruppi tecnici forniscono una panoramica completa degli sviluppi tecnologici nei rispettivi settori specifici. Tale valutazione si basa sulle informazioni raccolte dai progetti finanziati dall'FRCA, principalmente nel quadro di apposite riunioni annuali tra i gruppi tecnici e i coordinatori dei progetti, attualmente organizzate dalla REA.

Dai gruppi tecnici è altresì attesa la produzione del contenuto di cui la REA ha bisogno per elaborare le relazioni annuali offrendo un'analisi di portafoglio più ampia

che tenga conto anche degli sviluppi nei settori collegati e nell'ambito di programmi europei paralleli. Ciò garantisce una comprensione più integrata dei progressi e degli effetti in tutto l'ecosistema dell'innovazione.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²³;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Le sfide cui i settori del carbone e dell'acciaio si trovano a far fronte e la definizione delle priorità politiche per sostenere sia la decarbonizzazione che la competitività, unitamente alle sfide del regime finanziario dell'FRCA, alla limitata efficacia della riforma del 2021 e ai recenti riscontri dei portatori di interessi, evidenziano la necessità di rivedere la base giuridica dell'FRCA al fine di migliorarne l'attrattiva e massimizzarne l'impatto.

Oltre alla revisione delle condizioni degli inviti a presentare proposte, specialmente in termini di tassi di finanziamento, per continuare a fornire un adeguato sostegno alla R&I durante la difficile fase di transizione verso la decarbonizzazione, è necessario anche vendere altre attività del fondo. L'FRCA è un programma orientato all'industria che dal 2003 sostiene le attività di ricerca, sviluppo e innovazione tra le due comunità del carbone e dell'acciaio. È importante che il Fondo continui a sostenere il settore, immediatamente e a breve termine, per garantire una rapida transizione.

Pertanto l'interruzione dell'attuale regime di utilizzo di parte del patrimonio della CECA in liquidazione per finanziare il programma (che scadrà alla fine del 2027) non è sostenibile e impedirà di svolgere un programma incisivo se sarà finanziato solo dalle entrate e non dal patrimonio.

A tale riguardo si presenta in modo tempestivo l'occasione di rivedere la base giuridica del programma e rafforzare il ruolo della ricerca e innovazione nel sostenere efficacemente i settori carbonifero e siderurgico durante la transizione. Le attuali condizioni degli inviti a presentare proposte, gli obiettivi di ricerca e il bilancio disponibile non mobilitano investimenti in R&I sufficienti da parte dell'industria e le condizioni degli inviti non risultano interessanti né per il mondo accademico né per l'industria.

²³

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Poiché la base giuridica è costituita dal protocollo n. 37 allegato ai trattati, l'FRCA rientra nelle competenze dell'UE. Le disposizioni di attuazione del protocollo sono stabilite da una decisione del Consiglio, la cui revisione rientra nel diritto di iniziativa esclusivo della Commissione per le proposte legislative.

Nel corso degli anni grazie al programma dell'FRCA entrambi i settori hanno compiuto progressi significativi. Tali progressi sono elencati nelle recenti relazioni dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio dell'FRCA e si basano su una stretta collaborazione tra soggetti di diversi Stati membri dell'UE e di diversi tipi di organizzazioni. Per le imprese siderurgiche e le università che partecipano a progetti di ricerca, i benefici sono andati dalla riduzione dei costi (grazie ai risparmi nell'uso dell'energia e/o di materie prime) all'aumento della produttività, fino al miglioramento della sostenibilità e all'acquisizione di nuove quote di mercato mediante lo sviluppo di prodotti siderurgici innovativi. Per il settore del carbone, l'FRCA ha contribuito a migliorare la salute e la sicurezza nelle miniere e a ridurre al minimo l'impatto delle attività postestrattive sull'ambiente.

L'FRCA è stato concepito per sostenere un programma di ricerca industriale specificamente destinato a permettere sia la collaborazione transfrontaliera sia la collaborazione tra industria e mondo accademico con l'obiettivo di sostenere la ricerca industriale in settori specifici.

La riforma proposta offrirebbe un solido contributo agli obiettivi strategici a lungo termine dell'UE e risponderebbe alle esigenze dei portatori di interessi. La concentrazione degli investimenti nella fase iniziale consentirebbe di realizzare progetti di ricerca ambiziosi, che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici entro il 2050 mantenendo nel contempo la competitività. Consentirebbe di finanziare i tassi di finanziamento riveduti, rispondendo alle raccomandazioni dei portatori di interessi e contribuendo ad attrarre maggiori investimenti e a una più ampia partecipazione al programma dell'FRCA. La razionalizzazione degli obiettivi di ricerca, adattati meglio all'attuale realtà dei settori, contribuirebbe a massimizzare l'impatto del programma. La riforma proposta introduce l'obbligo di svolgere attività di diffusione e commercializzazione in Europa, affinché i progetti di R&I producano il massimo effetto sulla competitività dell'UE.

Per quanto riguarda il calendario, la riforma dovrebbe idealmente entrare in vigore nel gennaio 2027. Sebbene non sia stato specificamente richiesto dai portatori di interessi, tale calendario consentirebbe di offrire in tempi più rapidi condizioni degli inviti a presentare proposte più interessanti. La riforma sarebbe collegata a una serie di misure volte a sostenere le industrie ad alta intensità energetica (ad esempio l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale), come descritto nell'introduzione. La presente riforma deve quindi essere inquadrata in un contesto politico più ampio in cui i settori ad alta intensità energetica sono considerati soggetti chiave della competitività industriale e della strategia di decarbonizzazione dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I risultati della valutazione interna condotta per il periodo 2021-2024 hanno evidenziato che l'FRCA, tramite l'invito annuale, ha dimostrato efficacia nel sostenere i settori carbonifero e siderurgico grazie a un'eccellente ricerca collaborativa e al coinvolgimento del settore privato. Ha tuttavia dimostrato anche di non aver soddisfatto le aspettative della riforma del 2021 rispetto agli inviti di valore elevato, visto il sottoutilizzo del programma. Il programma, e in particolare gli inviti di valore elevato, nelle condizioni attuali non sono sufficientemente attraenti e non generano gli ingenti investimenti privati necessari per conseguire gli attuali obiettivi di decarbonizzazione industriale.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Il programma dell'FRCA è disciplinato dal protocollo n. 37 allegato al trattato sull'Unione europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CEECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio. Il protocollo stabilisce esplicitamente che le entrate derivanti dal patrimonio della CEECA in liquidazione sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca. È tuttavia possibile stabilire sinergie con il prossimo programma Orizzonte Europa e il Fondo per la competitività. Il Fondo di ricerca carbone e acciaio può essere impiegato per l'intera gamma delle problematiche legate alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio e per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati in R&I. Pertanto può contribuire a rafforzare ulteriormente il panorama europeo della ricerca e innovazione e ad accelerare la commercializzazione e la diffusione dell'innovazione.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Il finanziamento è costituito esclusivamente dal patrimonio restante della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione e dalle entrate derivanti da tale patrimonio. La CEECA era finanziata mediante i) prelievi sulla produzione che la maggior parte dei produttori di carbone e acciaio era tenuta a versare e ii) i contributi dei paesi che più tardi hanno aderito all'UE. Tali risorse costituiscono la maggior parte del patrimonio generato. Il fondo continuerà ad esistere in quanto tale fino ad esaurimento del patrimonio.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☒ Durata limitata

- ☒ produce effetti dal 1° gennaio 2027
- ☒ incidenza finanziaria dal 2027 al 2030 al più tardi per gli stanziamenti di impegno e dal 2027 al 2034 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ Gestione diretta a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☒ a opera delle agenzie esecutive.

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri.

☐ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni relative a questo programma saranno conformi alle norme stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative modalità di esecuzione.

I progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi saranno misurati mediante il monitoraggio effettuato dall'Agenzia esecutiva europea, attualmente l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), con il sostegno dei gruppi tecnici dell'FRCA (5 per l'acciaio e 2 per il carbone).

Tutti i dati relativi ai processi di gestione del programma (domande, tassi di successo, tempi per la concessione delle sovvenzioni, tipo di beneficiari ecc.) saranno raccolti e conservati nell'archivio dati e-Grants.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio sarà eseguito in regime di gestione diretta affidata agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Più specificamente, la Commissione continuerà ad affidarsi in larga misura all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), istituita conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. La delega di attività all'Agenzia esecutiva è soggetta a un'analisi costi-benefici ex ante indipendente e obbligatoria e l'Agenzia è sottoposta a valutazioni periodiche effettuate da esperti esterni. L'analisi costi-benefici di cui sopra prenderà in considerazione anche i costi di controllo e di vigilanza. Le valutazioni intermedie effettuate nel 2012 e nel 2015 confermano l'efficienza e il valore aggiunto elevati delle agenzie esecutive nell'attuazione del programma. I fondi della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio sono gestiti allo scopo di effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. I pagamenti annuali sono finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e i proventi ottenuti dalla vendita parziale del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio fino a concorrenza dell'importo annuale degli stanziamenti di pagamento stabilito dal servizio designato della Commissione. Gli orientamenti finanziari sono stati rivisti o integrati ove opportuno. A tal fine la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche. La strategia di controllo del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio sarà allineata a quella del programma quadro di ricerca e innovazione. Beneficerà pertanto di tutte le misure di semplificazione introdotte nel quadro di Orizzonte Europa. Sono state introdotte misure di semplificazione per facilitare l'esecuzione del programma di ricerca. I finanziamenti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le modifiche delle modalità di finanziamento (importo forfettario) proposte garantiranno l'allineamento con quelle del programma di ricerca dell'UE e contribuiranno a ridurre al minimo la vulnerabilità agli errori finanziari.

La proposta prevede l'applicazione di un unico tasso di finanziamento per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione. Il tasso massimo per azione sarebbe fissato nelle condizioni dell'invito a presentare proposte. Nella riforma proposta, nell'ambito del programma di ricerca può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, fatta eccezione per i soggetti giuridici con scopo di lucro, per i quali può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi ammissibili. In deroga a quanto precede, le PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento fino al 100 % del totale dei costi ammissibili. La riforma proposta prevede di stabilire il modo in cui i costi indiretti possono essere dichiarati nelle condizioni dell'invito a presentare proposte, che dovrebbe indicare se possono essere applicati costi unitari o importi forfettari. Il motivo principale per adottare il finanziamento forfettario non è la riduzione del tasso di errore, bensì la realizzazione di tutti gli obiettivi del programma. Il programma beneficerà di servizi efficienti sotto il profilo dei costi forniti nel quadro dell'esecuzione dei programmi in regime di gestione diretta (gestione degli esperti di valutazione centralizzata, audit ex post, informatica ecc.). La strategia di controllo si basa sulle procedure per selezionare i progetti migliori e tradurli in strumenti giuridici:

- gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto; controlli ex ante del 100 % delle dichiarazioni di spesa;
- certificati relativi ai rendiconti finanziari oltre una determinata soglia e certificazione delle metodologie per il calcolo dei costi unitari o valutazione ex ante su base volontaria;
- audit ex post (casuali e basati sul rischio) su un campione di domande di sovvenzione pagate nell'ambito dei costi effettivi;
- esame periodico dei progetti per quanto riguarda l'attuazione tecnica e i risultati in relazione a tutte le sovvenzioni;
- revisioni tecniche ex post su un campione di sovvenzioni.

Questa strategia di controllo e questo approccio hanno dimostrato efficacia finanziaria sin dalla delega del programma alla REA, come indicato nella valutazione esterna triennale dell'Agenzia. Inoltre i risultati dei controlli ex post dimostrano che questa strategia di controllo consente di mantenere un rischio di legittimità/regolarità al di sotto della soglia del 2 %.

Il tasso di errore rilevato per l'FRCA negli ultimi due anni è stato pari al 2,03 %, con un tasso di errore "residuo" dell'1,70 %, tenuto conto di tutti i recuperi e di tutte le rettifiche che sono stati o saranno effettuati. Con l'introduzione degli importi forfettari e delle opzioni semplificate in materia di costi si prevede di mantenere il tasso di errore rilevato al di sotto del 2 %.

Attualmente l'FRCA è eseguito dall'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Fatta salva l'imminente analisi costi-benefici riguardo alla delega dei compiti di esecuzione alle agenzie esecutive, nell'ambito del futuro QFP, la DG RTD prevede di delegare tale compito a un'agenzia esecutiva.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

L'attuazione degli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'FRCA sarà gestita a condizioni e con procedure operative analoghe a quelle della gestione del programma quadro di ricerca e innovazione (PQ). Di conseguenza, i rischi sono simili a quelli

del PQ e riguardano in particolare il conseguimento dell'obiettivo fissato nelle proposte valutate positivamente e la garanzia della legittimità/regolarità delle sovvenzioni erogate per il rimborso dei costi sostenuti.

Per quanto possibile la REA applicherà strategie di controllo ex ante ed ex post analoghe per garantire la legittimità/regolarità delle operazioni. Tali strategie comprendono un circuito finanziario con meccanismi di contrappeso in cui l'unità centrale di finanziamento verifica tutte le operazioni di spesa e una strategia di controllo ex post concordata con la DG RTD e attuata in stretta collaborazione con l'unità di controllo ex post della stessa DG. I tassi di errore rilevati con i controlli ex post degli anni precedenti sono risultati contenuti entro il tasso di errore tollerabile del 2 %.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La stima più precisa dei costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione dei progetti, controllo ex ante ed ex post) è compresa tra il 2 e il 4 % in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione del programma quadro di ricerca Orizzonte Europa. Si stima che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio si collochi tra il 2 e il 4 %. Tale costo è ritenuto ragionevole alla luce degli sforzi necessari per garantire che gli obiettivi siano realizzati e del numero di operazioni interessate. Il rischio di errore al pagamento previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi non ammissibili è pari al 2,0-3,0 %. Per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio il rischio di errore alla chiusura (dopo l'effetto dei controlli e delle rettifiche) è inferiore al 2 %. Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento forfettario è prossimo allo 0 % (al pagamento e alla chiusura). La previsione generale per i tassi di errore dipenderà dall'equilibrio fra i due metodi di finanziamento (rimborso dei costi ammissibili e somme forfettarie). La Commissione intende applicare il modello di finanziamento forfettario ove opportuno. Tuttavia il principale stimolo all'adozione del finanziamento forfettario non sarà la riduzione del tasso di errore, bensì il conseguimento di tutti gli obiettivi del programma.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Rigorosi controlli ex ante applicati all'intera spesa e controlli ex post a campione e basati sul rischio contribuiscono a individuare e correggere gli errori.

I servizi responsabili dell'attuazione del bilancio del programma di ricerca sono determinati a lottare contro la frode in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno sviluppato e stanno attuando strategie antifrode comuni e settoriali, compreso un maggiore ricorso all'intelligence, in particolare utilizzando strumenti informatici avanzati, formazione e informazioni per il personale e presentazioni di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni e dei gruppi tecnici. Tali sforzi saranno proseguiti e verranno ulteriormente potenziate le attività antifrode e di valutazione dei rischi grazie all'attuale sviluppo da parte dei servizi centrali di ARACHNE, lo strumento istituzionale di valutazione del rischio. Nel complesso le misure proposte dovrebbero continuare ad avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, che proseguirà nell'ambito del programma di ricerca, e sul rafforzamento della valutazione e dei controlli scientifici. Va sottolineato che il numero di frodi individuato è stato sempre molto basso in

proporzione alla spesa totale per il programma di ricerca; tuttavia i servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione si adoperano costantemente per contrastarle. La legislazione garantirà che gli audit, le revisioni e le indagini possano essere effettuati dai servizi della Commissione, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO), utilizzando le disposizioni standard già in uso nell'ambito del programma di ricerca.

In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²⁴	di paesi EFTA ²⁵	di paesi candidati e potenziali candidati ²⁶	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
01	01 20 03 02 – Carbone	Diss.	NO	NO	NO	SÌ
01	01 20 03 01 – Acciaio	Diss.	NO	NO	NO	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	01
---	--------	----

DG: RTD			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028-2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Stanziamenti operativi												
Linea di bilancio	Impegni	(1a)									0,000	0,000
	Pagamenti	(2a)									0,000	0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									0,000	0,000
	Pagamenti	(2b)									0,000	0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici												
Linea di bilancio		(3)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
TOTALE stanziamenti operativi (including contribution to decentralised agency)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE GENERALE
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	Spese amministrative
---	----------	----------------------

DG: RTD		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028- 2034	POST- 2034	TOTALE GENERALE		
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
• Risorse umane		0,78 0	0,780	0,780	0,780	0,101	0,000	0,000	3,221	0,000	3,221		
• Altre spese amministrative		0,05 0	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200		0,200		
TOTALE DG RTD		Stanziamenti		0,83 0	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,83 0	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421	

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	01	Ricerca e innovazione
--	----	-----------------------

DG: RTD	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE	TOTALE	TOTALE
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------

			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	QFP 2028- 2034	QFP 2021- 2027	GENERALE
Stanziamenti operativi													
Linea di bilancio: 01 20 03 01 e 01 20 03 02	Impegni	(1a)	200,000	200,000	200,000	200,000					600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	(2a)	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(2b)									0,000	0,000	0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici													
Linea di bilancio		(3)									0,000		0,000
TOTALE stanziamenti per la DG RTD	Impegni	=1a+1b+ 3	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	80,000
	Pagamenti	=2a+2b+ 3	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000 0	112,000	1 128,000

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	(5)	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000
Totale stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	200,000	800,000
	Pagamenti	=5+6	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
--	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: RTD	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE GENERALE
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE QFP 2021- 2027	
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034	TOTALE QFP 2021- 2027	TOTALE GENERALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	200,000	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	600,000	200,00	800,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	112,000	227,000	273,000	216,000	196,000	39,000	40,000	25,000	1 016,000	112,000	1 128,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	RISULTATI							

↓	Tipo ²⁷	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁸ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

²⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²⁸ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE 2028-2034	Post- 2024	TOTALE GENERALE
RUBRICA 7										
Risorse umane	0,780	0,780	0,780	0,780	0,101	0,000	0,000	3,221	0,000	3,221
Altre spese amministrative	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,200
Totale parziale RUBRICA 7	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421
Esclusa la RUBRICA 7										
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7										
	0,830	0,830	0,830	0,830	0,101	0,000	0,000	3,421	0,000	3,421

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	POST 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)									
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		2	2	2	2	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)									
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		4	4	4	4	1	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	6	6	6	6	1	0	0	0

Il numero di ETP è indicativo e non pregiudica l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP. Inoltre le risorse supplementari per la Commissione sono previste per la delega a un'agenzia esecutiva nell'ambito del futuro QFP, fatta salva l'imminente analisi costi-benefici per la delega di compiti di esecuzione alle agenzie esecutive.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico		2	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)		4	N/D	N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Saranno necessari due ETP supplementari per gestire l'attuazione politica e l'esecuzione della riforma e per supervisionare le più numerose attività finanziarie e di gestione del programma, oltre ai 4 funzionari e agenti temporanei attualmente assegnati all'FRCA. Tale rafforzamento è temporaneo e può essere riassegnato dopo il 2031.
Personale esterno	La riforma dell'FRCA comporterà un aumento dell'80 % delle dotazioni annuali e la revisione delle condizioni degli inviti a presentare proposte per gli anni dal 2027 al 2030 incluso. Ciò comporterà un maggiore carico di lavoro per l'unità responsabile dell'FRCA per quanto riguarda la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e lo svolgimento delle valutazioni. L'introduzione del duplice uso nel programma aumenterà ulteriormente il carico di lavoro. Sono necessari altri 4 ETP di agenti contrattuali su posti di responsabile della gestione di programmi e di progetti, oltre ai 16 attualmente assegnati all'FRCA. La dotazione totale necessaria diminuirà progressivamente dopo il 2031, in quanto non saranno pubblicati ulteriori inviti e i progetti saranno stati completati.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867
TOTALE	0,520	0,531	0,541	0,552	0,563	0,574	0,586	3,867

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbero

essere considerati entrate con destinazione specifica esterne. Linee di bilancio 01 20 03 02 (Carbone) e 01 20 03 01 (Acciaio)

4. DIMENSIONI DIGITALI

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio utilizza gli strumenti istituzionali descritti nella scheda finanziaria e digitale legislativa di Orizzonte Europa.
